

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
"ARCOBALENO - SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA DELLA
REPUBBLICA 82

Numero REA: FG - 206860

Codice fiscale: 04743880728

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	"ARCOBALENO - Società Cooperativa a r.l."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita, con sede nel Comune di Foggia la Società coo-	
	perativa denominata "ARCOBALENO - Società Cooperativa socia-	
	le a r.l."	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, filiali, negozi, depositi e magaz-	
	zini sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di	
	legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Articolo 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata a norma di legge.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha lo scopo di:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi sociali orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di a-	
	dulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio,	
	emarginazione ed esclusione sociale nonché ai bisogni di per-	
	sone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro	
	esistenza.	
	- di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-	
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, si propone di gestire stabilmente o temporaneamen-	
	te, in conto proprio o per conto terzi:	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;	
	- attività di prevenzione;	
	- attività di sostegno scolastico;	
	- centri, strutture, spazi ed attività di socializzazione	
	culturale, del tempo libero e del turismo sociale;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso al-	
	tre strutture di accoglienza nel perseguimento delle suddette	
	attività la cooperativa svolgerà altresì;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comu-	
	nità locale per renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare	
	attenzione al mondo della scuola ed inoltre;	
	- attività di formazione, consulenza, orientamento;	

	- attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della non violenza;	
	- attività di rimozione delle difficoltà di ordine econo-	
	mico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri	
	del sud del mondo.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secon-	
	do contingenti opportunità - la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato,	
	di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo	
	a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo	
	del terzo settore.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanzia-	
	rie, commerciali, mobiliari e immobiliari, chiedere contribu-	
	ti agli enti pubblici e privati, contrarre mutui, chiedere e	
	rilasciare fidejussioni ritenute necessarie al conseguimento	
	degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando	
	delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti,	
	con esclusione delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio	

	1991 n. 1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.	
	La cooperativa può inoltre accettare donazioni e lasciti testamentari.	
	Pertanto la Cooperativa sociale Arcobaleno si configura come una Cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La Cooperativa in particolare potrà stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e del terzo settore, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione degli organi competenti, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in associazioni e/o imprese e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Articolo 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che	
	intendono perseguire gli scopi partecipano alle attività	
	sociali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguen-	
	ti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate ai sensi delle Legge 381/1991 art.2;	
	d) soci sovventori	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	

	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa.	
	Articolo 6 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	

	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordi-	
	nari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 14, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	

	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 11.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Con-	
	siglio di Amministrazione specificando:	

	a) se persona fisica, cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	domicilio e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente do-	
	cumentate, in relazione ai requisiti prescritti all'articolo	
	precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	e) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regola-	
	menti e delle deliberazioni regolarmente	
	assunte;	
	f) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministra-	
	zione.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	

	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsa-	
	bile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione,	
	non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a veri-	
	ficare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni e di co-	
	municare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	
	L'organo amministrativo, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versa-	
	mento del capitale sociale. Trascorso un mese dalla data del-	
	la comunicazione di ammissione senza che siano stati effe-	
	tuati detti versamenti la delibera diventa inefficace	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	

	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo Articolo 15 (a;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Articolo 11 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	

	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statu-	
	to, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel ver-	
	samento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiu-	
	dizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	i) che venga a trovarsi nel corso del rapporto associativo	
	in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ar-	
	ticolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione o che comunque svolga o tenti di svolgere at-	

	tività in concorrenza alla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 31	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 12 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi o gli eredi o legatari del socio	
	defunto (i quali ultimi non hanno i requisiti per l'ammis-	
	sione alla società o non vogliano subentrare) hanno soltanto	
	il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi	
	articoli 14 e 17, lettera c), la cui liquidazione - eventual-	
	mente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capi-	
	tale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata e il relativo pagamento deve essere fatto entro 180	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 14, può es-	
	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-	

	li, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 13 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del-	
	le d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili;	

	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimbor-	
	so.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 14 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	- le necessità della gestione della cooperativa;	

	- i piani strategici della cooperativa;	
	- esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della coo-	
	perativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio :	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 15 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote dell'importo non inferiore nè superiore ai limiti sta-	
	biliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 13;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	

	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 16 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute nemmeno ad altri soci senza l'au-	
	torizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.	
	2530 Codice Civile 1° comma. Ai soci spetta il diritto di	
	prelazione. Nessun socio può possedere nella società coopera-	
	tiva una quota il cui importo superi il limite massimo previ-	
	sto dalla legge.	
	Articolo 17 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio e alla redazione della	

	documentazione informativa da compilarsi in conformità alle	
	norme di legge. In particolare, la relazione sulla gestione	
	oltre a quanto disposto dall'articolo 2428 del Codice Civile	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa	
	anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai	
	benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e	
	della comunità tutta. Deve inoltre esprimere una fondata va-	
	lutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Coope-	
	rativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge 31.1.92	
	n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	

	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 14;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivi-	
	vamente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 13;	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 14, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	

	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristor-	
	no e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-	
	no amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 19 - Assemblee	
	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione al-	
	meno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale o comunque non superiori a cen-	

	toottanta giorni in funzione di quanto previsto dall'art 17	
	del presente statuto.	
	Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte	
	il consiglio di amministrazione lo ritenga utile alla so-	
	cietà, nonché per trattare gli argomenti che la legge attri-	
	buisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta doman-	
	da da almeno un numero di soci che rappresentino un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in	
	assemblea.	
	La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso	
	affisso nei locali della sede sociale almeno otto giorni pri-	
	ma della data fissata, a mezzo lettera o con altro mezzo ido-	
	neo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da inviare	
	almeno 8 giorni prima al domicilio risultante dal libro dei	
	soci. Nell'avviso suddetto può essere indicata la data della	
	eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nel-	
	lo stesso giorno fissato per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	

	Articolo 20 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.	
	Quando si tratta di deliberare sugli argomenti previsti dai	
	numeri 4, 6 , 7 e 8 del precedente articolo 18 l'Assemblea è	
	regolarmente costituita sia in prima che in seconda convoca-	
	zione con la presenza di un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	Articolo 21 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 22 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	

	che potranno avere un massimo di 5 voti in conformità	
	all'art. 2538 C. C.	
	Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi	
	rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega	
	scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Articolo 23 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Articolo 24 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata o da un amministratore	
	unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o	
	più membri fino a un massimo di sette, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	

	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente fra i soci coopera-	
	tori.	
	Gli amministratori restano in carica per tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Sono dispensati dal prestare cauzione.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 25 - Compensi agli amministratori	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea. Ad essi spetta comunque il	
	rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese so-	
	stenute per conto della società nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	

	Articolo 26 - Convocazione e deliberazione	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad	
	una nuova votazione, nel caso permanga la parità, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Articolo 27 - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo	

	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci; non possono	
	essere delegate inoltre le mansioni relative a:	
	remunerazione della prestazione mutualistica, ristorno, con-	
	ferimento, cessione o acquisto di azienda o di ramo d'azien-	
	da, costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante	
	in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	

	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Potrà, tra l'altro, anche deliberare anche l'adesione della	
	cooperativa a consorzi di cooperative, a organismi federativi	
	e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappre-	
	sentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare u-	
	tile alla cooperativa stessa e ai soci.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Ar-	
	ticolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	Art. 28 - Rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	Art. 29 - Integrazione del Consiglio	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammi-	
	nistratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ri-	
	corso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Articolo 30 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	

	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il collegio sindacale può in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini-	
	stratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'Arti-	
	colo 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiu-	
	tare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	

	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quan-	
	do la cooperativa emette strumenti finanziari.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 31 - Clausola di conciliazione ed arbitrale	

	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-	
	ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio dove ha sede la cooperati-	
	va, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-	
	tuale secondo diritto in conformità del Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale della Camera di Commercio dove ha sede la coo-	
	perativa che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si	
	impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare	
	qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimen-	
	to di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla co-	
	municazione della domanda o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 32 - Scioglimento anticipato	

	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendo i poteri dei liquidato-	
	ri e i criteri della liquidazione.	
	Articolo 33 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	Articolo 17, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	Articolo 34 - Requisiti mutualistici	
	Le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei divi-	
	dendi ai soci (Articolo 17 lettera E), non ripartibilità del-	
	le riserve (Articolo 15) e di devoluzione del patrimonio (Ar-	
	ticolo 33) sono inderogabili e devono essere di fatto osser-	
	vate.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

36 di 36